



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5100 DEL 17/05/2024

OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS art. 12 D. Lgs. 152/2006 ed art. 9 L.R.:12/2010 Comune di Piegaro. Variante al PRG Parte Operativa ai sensi dell'art..32, comma 4, lettera g) della L.R. 1/2015

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 “D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. VAS – Specifiche tecniche e procedurali”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D. Lgs. 152/2006 e L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n 0095022 del 13/05/2024 del Comune di Piegaro, con cui si richiede l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa alla Variante parziale al PRG Parte Operativa ai sensi dell'art. n.32, comma 4, lettera g) della L.R. 1/2015.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Atteso che ai fini della verifica di assoggettabilità della variante si applica l'art. 9 comma 3 della L.R. n. 12 del 16/02/2010 di assoggettabilità semplificata;

Rilevato che: la Variante interessa la macroarea di Oro del Comune di Piegaro ed è costituita da un intervento nel suo complesso perfettamente compensativo di classificazione a fini residenziali di un'area a fronte di declassificazione di altre aree non attuate, derivanti da istanze prodotte da privati.

Si tratta dunque di 5 superfici (una in classificazione e le altre in declassificazione) comprese nella sola macroarea di Oro. Tutte le aree oggetto di variante si trovano all'interno della Macroarea, rientrando pertanto nell'ambito insediato ed insediabile del comune.

Area 01 – Macroarea 18 Oro (declassificazione)

Presso la località Villa del Bugiardo, l'area oggetto di richiesta di declassificazione da zona B1 – residenziale a zona a verde privato EV, ha una superficie di 954 m² ed è individuabile catastalmente nel foglio 18, particelle 1005-1008 (parte)-1006 (parte). L'area pur essendo classificata come residenziale di completamento non è mai stata attuata ed oggi è effettivamente utilizzata a oliveto.

Area 02 – Macroarea 18 Oro (nuova classificazione)

Localizzata nella frazione di Oro, presso la località S. Lucia, l'area oggetto di richiesta di nuova classificazione da zona EV verde privato a zona residenziale B3 ha una superficie di 1.392 m² ed è individuabile catastalmente nel foglio 20, particella 1309 (parte).

Area 03 – Macroarea 18 Oro (declassificazione)

Presso Vocabolo Casella, l'area è oggetto di richiesta di declassificazione da zona residenziale di espansione C1 a zona a verde privato EV, ha una superficie di 145 m² ed è individuabile catastalmente nel foglio 18, particella 476. L'area oggetto di declassificazione fa parte di una zona di espansione residenziale non ancora attuata.

Area 04 – Macroarea 18 Oro (declassificazione)

In Località Vincenze, l'area è oggetto di richiesta di declassificazione da zona residenziale C4 a zona a verde privato EV, ha una superficie di 148 m² ed è individuabile catastalmente nel foglio 20, particella 1139 (parte). L'area oggetto di declassificazione fa parte di una zona di espansione residenziale non ancora attuata.

Area 05 – Macroarea 18 Oro (declassificazione)

In Località Trebbiano II, l'area è oggetto di richiesta di declassificazione da zona residenziale C1 a zona a verde privato EV ha una superficie di 145 m² ed è individuabile catastalmente nel foglio 20, particella 1197 (parte). L'area oggetto di declassificazione fa parte di una zona di espansione residenziale non ancora attuata.

Rilevato inoltre che:

- la variante proposta non produce alcun consumo di suolo rispetto alle previsioni di piano vigenti. La nuova classificazione è stata computata entro il massimo dimensionamento vigente del PRG e rispetta quanto previsto della LR 1/2015. La variante è riduttiva in termini di capacità edificatoria e pertanto le modifiche di destinazioni urbanistiche non comportano un aumento del dimensionamento del PRG, o alcuna riduzione delle sue dotazioni territoriali e funzionali rispetto a quanto previsto nel PRG PS;
- Dal punto di vista paesaggistico non si evidenzia la presenza di coni e visuali da punti notevoli da tutelare che intersecano le aree oggetto di variante. I punti segnalati sono il

42P e il 40P, rispettivamente inquadranti il centro storico di Piegaro e l'altro di Cibottola. Le aree oggetto di variante non intersecano tali coni essendo localizzate ad Oro;

- In generale le aree oggetto di variante non ricadono in aree sottoposte a vincolo, nell'ambito del vincolo di parchi regionali e si trovano altresì a grande distanza dai limiti delle aree SIC.

Atteso che ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs. 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ritenuto per quanto esplicitato non necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG Parte Operativa ai sensi dell'art. n.32, comma 4, lettera g) della L.R. 1/2015 presentata in quanto:

- gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi nel territorio di riferimento;
- non si generano modifiche dimensionali e funzionali riguardanti le previsioni del piano esistente;
- non sono previsti effetti causali sugli elementi suscettibili di vulnerabilità e di stress sia nelle aree interessate dalla variante che nelle aree limitrofe.

Ritenuto inoltre che ai fini della pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla *Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023*.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al PRG Parte Operativa ai sensi dell'art. n.32, comma 4, lettera g) della L.R. 1/2015 – del Comune di Piegaro;
2. di trasmettere il presente atto al Comune di Piegaro per i successivi adempimenti di competenza;

3. di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente Valutazioni ambientali, VAS;
4. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 17/05/2024

L'Istruttore
Daniela Cavalieri
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/05/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Giovanni Roccatelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/05/2024

Il Dirigente
- Michele Cenci
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2